

ALLEGATO A) PROPOSTA DELIBERATIVA C.C. N. 19 IN DATA 09.06.2014

COMUNE DI BORGO TICINO

(Provincia di Novara)

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI GESTIONI DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE TRA I COMUNI DI MARANO TICINO E BORGO TICINO (ART. 30 E 42 COMMA 2 LETT. e) D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E S.M.I.)

L'anno duemilaquattordici, addì _____ del mese di _____, in Marano Ticino, presso la sede municipale.

TRA

- Il Comune di Marano Ticino, (NO), rappresentato dal Sindaco, _____, che agisce in nome e per conto del Comune in forza della deliberazione C.C. n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 50, comma 3 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., C.F. del Comune n. _____.
- Il Comune di Borgo Ticino (NO), rappresentato dal Sindaco _____, che agisce in nome e per conto del Comune in forza della deliberazione C.C. n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge, ed art. 50, comma 3 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., C.F. del Comune n. _____.

PREMESSO

- che i Comuni di Marano Ticino e Borgo Ticino, nell'ambito delle forme associative e di collaborazione tra Enti, in esecuzione all'art. 30 e 42, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., ribadite dall'art. 14 comma 26 e seguenti del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella legge 30.07.2010 n. 122, intendono addivenire alla rinnovo della costituzione della funzione obbligatoria, in forma associata, e dei servizi attinenti alla gestione dell'ufficio tecnico comunale comprendente il territorio e l'ambiente.
- che per la funzione di gestione del territorio e dell'ambiente, il Comune di Marano Ticino avrà dall'anno 2014 una specifica figura di Responsabile del servizio, rispetto all'attuale Responsabile del servizio del comune di Borgo Ticino.
- che l'art. 30 ed art. 42, comma 2 lett. c) del D.Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., consente espressamente la facoltà per i Comuni di stipulare convenzioni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi, non aventi natura economica;
- che l'art. 14 comma 28 e seguenti del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella legge 30.07.2010 n. 122, prevede l'obbligatorietà dell'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, tra cui rientra il servizio di gestione del territorio e dell'ambiente, sia pure *"fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia, nonché il servizio integrato"*, giusto art. 21 comma 3 lett. e) della già citata legge 42/2009;
- che il Comune di Marano Ticino (NO), con deliberazione Consiliare n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto all'approvazione del presente atto di convenzione;
- che il Comune di Borgo Ticino (NO), con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto all'approvazione del presente atto di convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Comune di Marano Ticino e Borgo Ticino, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula:

-Art.1 - Costituzione

1) E' rinnovata la costituzione con la sottoscrizione della presente convenzione, della funzione, in forma associata convenzionata, della gestione del territorio e dell'ambiente, e relativi servizi di cui alle leggi: D.P.R. 06.06.2011 n. 380 e s.m.i. (edilizia privata) e combinata L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i; D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 in materia di ambiente e s.m.i, D.Lgs. 4/208 e combinato L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., unitamente alle ulteriori normative in materia di gestione del territorio ed ambiente; tra i Comuni di Marano Ticino e Borgo Ticino, allo scopo di servirsi, tra i due comuni, in forma associata e di collaborazione continuativa, dell'opera del Responsabile del servizio di Marano Ticino, in possesso della necessaria qualificazione professionale, ed in misura riferite alle ore di prestazione individuale di detto Responsabile ogni singola unità e/o struttura delle funzioni su citate presenti nei due comuni.

2) L'attività del servizio di gestione del territorio e dell'ambiente, e relativi servizi convenzionati comprende l'espletamento di tutte le funzioni e compiti conferiti dalla legge e dai Regolamenti ai Comuni, in materia di territorio ed ambiente, salvo i limiti di cui alla già citata lett. e) del comma 3 dell'art. 21 della legge 42/2009.

Art. 2 - Durata

1) Il termine della durata della presente convenzione, è fissato per il periodo del mandato del nuovo Sindaco del comune di Marano Ticino, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto di convenzione. Detto termine non è comunque vincolante ai fini di un eventuale scioglimento anticipato della forma convenzionata da parte di uno dei due Comuni.

Art. 3 - Orario di servizio

1) A tal fine il Responsabile del servizio di Marano Ticino, nell'assumere il servizio convenzionato, presterà la propria opera di servizio continuativo presso il Comune di Marano Ticino, e presso il Comune di Borgo Ticino per n. 09 (nove) ore settimanali su richiesta di detto comune.

a) secondo l'articolazione di un orario definito con ognuno dei due Sindaci nell'ambito ognuno del numero delle ore settimanali assegnate, per il raggiungimento degli obiettivi delle rispettive Amministrazioni Comunali; o in alternativa secondo ogni singola preventiva richiesta di presenza di detto Responsabile in ragione delle esigenze di servizio del Comune di Borgo Ticino.

2) E' conferito pertanto ad ogni singolo Sindaco, tramite la competenza della richiesta di utilizzo di detto responsabile di servizio convenzionato.

3) Il rapporto organico delle singole unità già presenti addette all'espletamento delle funzioni e relativi servizi rimane in capo ai singoli Comuni, mentre il rapporto funzionale si instaura nei confronti dei due comuni convenzionati, in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo Ente ma si disciplina un rapporto di natura convenzionale.

Art. 4 - Collegio dei Sindaci

1) Ai fini di garantire in maniera efficace e funzionale l'attuale forma convenzionata, è costituito il Collegio dei due Sindaci, composto di diritto dai medesimi due rappresentanti pro-tempore dei due comuni contraenti, come organo di consultazione e di verifica per ogni singolo comune.

Art. 5 - Emolumenti e spese

1) Il Comune di Borgo Ticino, corrisponderà al Comune di Marano, nella misura oraria unitaria, derivante dall'attività di collaborazione lavorativa prestata, pari agli emolumenti ed assegni dovuti al Responsabile del servizio, comprensivo degli oneri sociali per contributi previsti dal vigente C.C.N.L. - EE.LL., (costo orario); oltre alle spese di viaggio debitamente documentate per recarsi da Marano Ticino all'altro Comune, sulla base del rimborso pari ad 1/5 (un quinto) del costo della benzina super riferita al tempo per l'uso del proprio mezzo.

2) Non sono comprese nel riparto, le spese riferite alla partecipazione di detto personale convenzionato a convegni, giornate di studio, seminari, comunque attinenti all'attività professionale, che verranno autorizzate e liquidate dal Comune di Marano Ticino.

3) E' inoltre riconosciuto fin d'ora, la potestà del conferimento al Responsabile del servizio di Marano Ticino convenzionato, da parte di ognuno dei due Sindaci, delle funzioni, di responsabile del servizio, presso il proprio comune, ai sensi dell'art. 107 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. Il Trattamento economico derivante, in ragione di dette funzioni, non è compreso nel riparto e tiene conto della possibilità di cui all'art. 14 del C.C.N.L. di categoria 2002 - 2005.

4) Al fine di garantire la dovuta erogazione degli emolumenti di cui al precedente comma 1 (uno), il Comune di Borgo Ticino, si obbliga al pagamento al Comune di Marano Ticino, della nota di rimborso che si prevede in rate trimestrali, predisponendo nella parte passiva del proprio bilancio annuale agli stanziamenti relativi.

5) Sono esclusi da detta concorrenza gli emolumenti che ogni singolo comune, nell'esercizio autonomo dell'attività di servizio dell'Ufficio di tecnico comunale, eroga, a titolo diverso dagli emolumenti sopra richiamati, come per rimborso di indennità di missione, o di lavoro ove spettante, o altri compensi consentiti dalla legge.

Art. 6 - Garanzie

1) Qualora il comune di Borgo Ticino non provveda, in ogni caso, al pagamento delle proprie quote riferite agli emolumenti del Responsabile del servizio, di cui è stata chiesta la collaborazione nel corso dell'anno, nel termine di 60 gg. dalla richiesta pervenuta al protocollo generale dell'Ente, queste potranno essere rimosse dal comune di Marano Tino, nelle forme previste dall'art. 3 del T.U. approvato con DPR 15.05.1963 n. 858, sentito il Collegio dei Sindaci di cui all'art. 4 della presente convenzione.

Art. 7 - Diritto di accesso

1) A garanzia dell'esatta applicazione della presente convenzione il Collegio dei Sindaci avrà libero accesso presso ogni rispettivo Comune, provvedendo in ordine: alla generale verifica dell'osservanza dei reciproci impegni; all'esatta previsione in bilancio delle reciproche spese; all'apposizione del "visto" per accettazione, previa verifica ed attestazione della regolarità delle spese sostenute di cui all'art. 5, comma 1 della presente convenzione; al tempestivo pagamento delle quote a debito secondo l'osservanza del disposto di cui all'art. 6 della presente convenzione.

Art. 8 - Divieti

1) I Comuni di Marano Ticino e Borgo Ticino, convengono di comune accordo che si asterranno per la durata in vigore della presente convenzione dall'adozione di atti e/o provvedimenti contrari alla presente convenzione, fatta salva la volontà di recesso unilaterale dalla medesima rispettivamente: a) previa notifica della deliberazione consiliare di recesso, nei termini di giorni 60 (sessanta) antecedenti la data determinata del recesso.

2) I Comuni di Marano Ticino e Borgo Ticino convengono inoltre di comune accordo la facoltà del rinnovo della presente convenzione, ove siano maturate reciproche esperienze positive rispetto all'espletamento delle funzioni di gestione del territorio e dell'ambiente, fatto salvo ogni diversa disposizione legislativa ostativa che possa sopraggiungere.

Art. 9 - Oneri ed effetti fiscali.

1) Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti all'atto di Convenzione saranno a carico in quota parte del terzo per ogni singolo comune.

2) Agli effetti fiscali l'atto di Convenzione non vi è l'obbligo della registrazione, ai sensi dell'art. 1, della Tabella unita alla Tariffa - Parte II del DPR 26.04.1986 n. 131 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di Registro".

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

PER IL COMUNE DI MARANO TICINO: _____

PER IL COMUNE DI BORGO TICINO: _____